

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICOLOGICHE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia Romagna (*di seguito denominato INAIL*) PEC emiliaromagna@postacert.inail.it - partita IVA 0096895100400968951004, in persona del Dirigente generale p.t. dott.ssa Fabiola Ficola C.F., domiciliato per la carica in Bologna Galleria 2 agosto 1980 5/A,

e

lo STUDIO PROFESSIONALE dott.ssa SABINA ALESSANDRINI (*di seguito denominato STUDIO*) PEC _____ partita IVA _____ ubicato in _____ in persona del titolare dott.ssa SABINA ALESSANDRINI, C.F.

Premesso che

- ai sensi degli art. 1 e 3 del "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione" di cui alla circolare n. 61/2011, l'INAIL eroga agli invalidi del lavoro interventi di sostegno finalizzati al massimo recupero possibile dell'autonomia e valorizzazione delle risorse psico-fisiche, alla promozione della qualità di vita, all'accessibilità e alla facilitazione del reinserimento in ambito familiare, sociale e lavorativo. Detti interventi, disciplinati dal Titolo IV del Regolamento, sono promossi anche in favore dei familiari conviventi degli assicurati e di quelli superstiti di lavoratori deceduti per cause lavorative;
- per disporre detti interventi in favore degli assistiti/utenti delle sedi territoriali INAIL di Bologna, Imola, Casalecchio, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Faenza, operano apposite équipes multidisciplinari, costituite da componenti sanitari, amministrativi e socio-educativi, per la presa in carico dell'assistito/utente con la finalità di realizzare una tutela globale ed integrata in suo favore, a partire dal progetto riabilitativo individualizzato che definisce gli interventi da attivare, sulla base della competenza territoriale del domicilio dell'assicurato;
- l'efficacia del risultato può richiedere la realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi che si sostanziano, con frequenza, in interventi di sostegno psicologico nei confronti dell'infortunato o del tecnopatico, dei familiari/caregiver e dei superstiti;
- non sono presenti all'interno delle strutture INAIL della regione Emilia Romagna professionalità adeguate a garantire l'erogazione delle prestazioni psicologiche;
- è stato elaborato a febbraio 2021 il "Nomenclatore tariffario INAIL Direzione regionale Emilia Romagna per prestazioni psicologiche" (di seguito denominato Nomenclatore tariffario INAIL) che costituisce parte integrante della convenzione (*allegato 1*)

- lo STUDIO ha presentato manifestazione di interesse ai sensi dell'avviso pubblico del 4 marzo 2021

Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto le prestazioni eseguite esclusivamente dallo STUDIO dott.ssa SABINA ALESSANDRINI iscritta all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna al n.5413 sezione A.

Le prestazioni da erogare vengono di seguito elencate:

1. prestazioni psicologiche in favore degli assistiti con disabilità da lavoro, anche nei periodi di inabilità temporanea assoluta, ove si reputi necessaria e quindi improcrastinabile una presa in carico tempestiva, finalizzate
 - ✓ al sostegno alla persona,
 - ✓ all'autonomia,
 - ✓ all'integrazione,
 - ✓ alla risocializzazione,
 - ✓ alla promozione sportiva,
 - ✓ al reinserimento lavorativo;
2. prestazioni psicologiche in favore dei familiari per predisporre le appropriate strategie per fronteggiare le disabilità dell'infortunato/tecnopatico;
3. prestazioni psicologiche in favore dei familiari superstiti del lavoratore deceduto per limitare l'impatto negativo dovuto al decesso;
4. il rilascio di pareri all'équipe multidisciplinare per l'ottimale e più appropriata gestione dei casi.

In dettaglio le prestazioni sono realizzate attraverso:

- a) sedute di sostegno psicologico a beneficio di assicurati e/o familiari/superstiti/caregiver, corredate di relazioni iniziale, finale e di eventuale verifica intermedia del ciclo di sedute;
- b) Consulenza resa in forma scritta e partecipazione ad equipe multidisciplinare per: 1) casi complessi, 2) secondo ciclo di sedute di sostegno psicologico;

E' riconosciuta e garantita ad ogni assistito/utente la piena libertà di scelta dello STUDIO, tra quelli convenzionati. Pertanto la sottoscrizione della convenzione non assicura allo STUDIO l'esecuzione di un numero minimo di prestazioni.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni psicologiche

Lo STUDIO assume l'obbligo di erogare le prestazioni di cui all'art. 2 lettere a) e b), espressamente autorizzate dal dirigente della sede INAIL, secondo le modalità di seguito indicate.

Prestazioni di cui all'art.2, lettera a): l'Equipe multidisciplinare INAIL propone con apposito verbale al dirigente della sede un progetto di sostegno psicologico da autorizzare.

Lo STUDIO convenzionato scelto dall'utente:

- 1) stabilisce un incontro con quest'ultimo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto autorizzato dal dirigente della sede INAIL;
- 2) redige ed invia alla sede, entro 5 giorni lavorativi dal primo incontro con l'utente, la relazione attinente all'incontro con eventuale proposta di scheda-progetto di sostegno, che sarà sottoposta all'approvazione dell'équipe multidisciplinare;
- 3) previa comunicazione al funzionario socio-educativo di sede, dà inizio al ciclo di sedute di sostegno psicologico entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della scheda-progetto approvata;
- 4) entro 5 giorni dal termine del ciclo di sedute, redige la relazione finale e la invia alla sede.

Il funzionario socio-educativo di sede, in considerazione della durata/complessità del progetto di sostegno psicologico, potrà richiedere, di concerto con l'Equipe multidisciplinare, relazioni intermedie sull'andamento, sviluppo ed efficacia del percorso intrapreso con l'assistito/utente, che saranno rese entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Prestazioni di cui all'articolo 2, lettera b): la consulenza - ove richiesta dall'Equipe multidisciplinare e autorizzata dal dirigente di sede - viene resa dallo STUDIO che, a seguito di partecipazione all'Equipe, entro i 5 giorni lavorativi successivi predispone un parere scritto e lo invia alla sede.

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere trasmessi tramite gli indirizzi PEC dello STUDIO e della sede INAIL competente per il caso.

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) sono eseguite nei locali della sede INAIL competente per il caso; l'Equipe multidisciplinare, in relazione anche alle condizioni dell'assistito, può stabilire diverse modalità di esecuzione delle stesse, ad esempio nell'ambiente dove viene esercitata la professione, oppure al domicilio dell'assistito, ovvero a distanza.

Al riguardo lo STUDIO si impegna ad osservare i codici di comportamento, le linee guida e atti regolamentari emanati ed emanandi dai Consigli nazionale e regionale dell'Ordine degli Psicologi, ed in particolare il Codice deontologico degli Psicologi italiani.

Le prestazioni professionali, come affermato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), non possono mai prescindere da criteri di appropriatezza ed efficacia e devono essere commisurate al livello di formazione e alle specifiche competenze possedute, anche nell'ipotesi in cui, in relazione allo stato di emergenza sanitaria e tenuto conto delle specificità di singoli casi, siano svolte a distanza.

Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni psicologiche rese

Lo STUDIO si obbliga a erogare le prestazioni di cui all'art. 2 del presente atto nel rispetto delle modalità definite all'art. 3 e non può richiedere alcun pagamento agli assistiti/utenti per le prestazioni autorizzate dall'INAIL.

Per i corrispettivi si fa rinvio, esclusivamente, all'allegato Nomenclatore tariffario INAIL già siglato per accettazione e a detti importi saranno da aggiungere solo il contributo del 2% ENPAP e l'IVA se dovuta. Eccetto le due voci sopra indicate i corrispettivi del Nomenclatore tariffario devono intendersi come omnicomprensivi. Lo STUDIO comunque esporrà in fattura quanto applicabile in base al regime fiscale adottato, compresa l'eventuale ritenuta d'acconto.

Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate in adempimento alla convenzione stipulata.

I compensi per le prestazioni psicologiche di consulenza alle Equipe multidisciplinari, di natura non sanitaria, sono assoggettabili ad IVA come da legge (attualmente con l'aliquota del 22%) salvo particolari regimi fiscali.

Per le prestazioni di natura sanitaria i corrispettivi sono esenti da IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (al momento € 2,00) se superiori attualmente a € 77,47 (settantasette/47).

In caso di ritardo nel rispetto dei termini per l'adempimento delle prestazioni previsti all'art. 3, in mancanza di prova certa della dipendenza da cause non imputabili allo STUDIO, è applicata una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo nell'espletamento della singola prestazione, da calcolare sull'importo complessivamente dovuto per le prestazioni rese di cui alle lettere a) e/o b).

Nelle trasmissioni dei documenti via PEC da parte dello STUDIO sarà sempre omesso, nell'oggetto, il nominativo dell'assistito/utente e sarà indicato, in sua vece, il numero del caso.

Art.5 - Fatturazione elettronica

Lo STUDIO si impegna ad emettere la fattura solo successivamente alla comunicazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita da parte della sede INAIL competente.

La fatturazione, che dovrà riportare per le prestazioni psicologiche effettivamente rese l'analitica indicazione delle denominazioni come dall'allegato Nomenclatore tariffario INAIL, avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto interministeriale 3 aprile 2013 n.55- Ministro Economia e Finanze, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice MAN.

In merito all'applicazione dell'IVA si richiama l'art. 4.

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente

o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dallo STUDIO entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella scheda anagrafica e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio, a cura dello STUDIO, delle richieste integrazioni.

Lo STUDIO si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.

Art.6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scade al 31 dicembre 2024.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti/utenti, che vengano comunque completate quelle autorizzate, avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso dell'INAIL.

Le Parti acconsentono che, in corso di vigenza, possano intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.

Art.7 - Requisiti

Lo STUDIO dichiara e si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i seguenti requisiti indicati nell'Avviso pubblico (punto 3):

- a) iscrizione continuativa all'Albo professionale sezione A da data precedente al 1° gennaio 2011;
- b) regolarità assicurativa e contributiva (Inail-Inps-Enpap) per quanto applicabile;
- c) disponibilità allo svolgimento delle prestazioni con le modalità indicate dall'INAIL (punto 2 del presente Avviso) anche riguardo ai luoghi;
- d) sede di esercizio della professione nel territorio regionale, in locali privi di barriere architettoniche;
- e) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati nell'esercizio dell'attività contrattuale anche da dipendenti o collaboratori (se presenti) e pagamento delle quietanze del premio;
- f) assenza, in capo al titolare dello STUDIO, di condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167, codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Art.8 - Risoluzione e recesso unilaterale

Il venir meno in capo allo STUDIO di uno o più requisiti riportati nel precedente art. 7 potrà determinare la risoluzione della convenzione.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia per i casi di recesso che di risoluzione, resta fermo l'impegno per lo STUDIO di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'INAIL.

Art. 9 - Responsabilità e manleva

Lo STUDIO assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e/o collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a mantenere in corso di validità per tutta la durata della convenzione la polizza assicurativa già esistente. Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Dove essere rifiuto all'INAIL l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere a seguito di fatti ascrivibili alla responsabilità dello STUDIO che si impegna a manlevare l'INAIL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni subiti.

Art. 10 - Obblighi di trattamento dei dati personali

Lo STUDIO, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Lo STUDIO si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

Art. 11 – Consenso informato al trattamento

Lo STUDIO si impegna ad acquisire analitico consenso informato dall'utente, sia al trattamento sanitario che al trattamento dei dati personali con utilizzo della modulistica pubblicata sul sito dell'Ordine professionale degli Psicologi regione Emilia Romagna.

Art. 12- Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo approvato con la Determina del Presidente 21-1-2015 n. 15, (*allegato 2*) che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.

Lo STUDIO si impegna a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (*allegato 3*) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 13 - Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972. E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con spese a esclusivo carico della parte richiedente.

Si allegano:

1. Nomenclatore tariffario INAIL Direzione regionale Emilia Romagna per prestazioni psicologiche – febbraio 2021;
2. Codice di comportamento INAIL;
3. Patto di integrità

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna,

Per l'INAIL - Direzione regionale Emilia Romagna
Il Direttore regionale
dott. ssa Fabiola Ficola

Per lo Studio professionale
dott.ssa Sabina Alessandrini

Il Titolare

Sabina Alessandrini